

## COMPENSAZIONE

# Gli aiuti Pac sono girabili alle banche

DI LUIGI CHIARELLO

Via libera alla cessione alle banche dei propri crediti relativi ad aiuti Pac non ancora incassati, in compensazione dei debiti accumulati verso gli istituti di credito. E quanto prevede una norma contenuta nel decreto legge sviluppo, approvato il cinque maggio scorso dal consiglio dei ministri.

La disposizione non è di poco conto, perché consente alle aziende agricole di alleviare la propria esposizione creditizia, utilizzando i premi della politica agricola comune non ancora riscossi, in abbattimento dell'esposizione finanziaria accumulata verso le banche.

Si tratta dei cosiddetti pagamenti diretti agli agricoltori, che diventano così titoli spendibili a uso dell'azienda, ancor prima della loro effettiva erogazione.

Il decreto però pone una condizione a tutto questo. E cioè che «la cessione dei crediti nei confronti degli Istituti finanziari» sia «contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati». E questo, in deroga a quanto previsto in materia di contributi europei dalla normativa vigente. O meglio dall'articolo 2, comma 2, del dpr 727/1974, che definisce come «non cedibili per atto tra vivi» crediti inerenti «le somme dovute agli aventi diritto, in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti».

Così facendo, il decreto sviluppo, sblocca di fatto diverse operazioni di compensazione a beneficio di molte imprese agricole oggi a rischio credito, per via della crisi e delle esposizioni accumulate.

Del resto, l'obiettivo della norma è spiegato dallo stesso decreto: «agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (Ce) 1290/2006, relativo al finanziamento della politica agricola comune». E, in particolare, velocizzare le pratiche relative ai pagamenti diretti agli agricoltori, erogati in conformità all'art. 16 del regolamento (Ce) 782/2008 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (Ce) n. 795/2004».